

agenzia mensile di  
informazione universitaria  
Spedizione in abbonamento postale  
Reg. Tribunale di Palermo n. 21 del 20.6.1984  
Dir. Nunzio Miraglia, dir. resp. Epifania Giambalvo  
Redaz. c/o Miraglia via Piave, 150 D - Palermo  
Co. Gra. S. Centro Stampa Ingegneria - Palermo  
Pubblicità inferiore al 50%

## UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

Luglio 1995  
Anno XII n. 127

### IN QUESTO NUMERO

=	Disegno di legge Salvini bis sulla docenza universitaria .....	1
=	La composizione del CUN decisa dal ministro Salvini .....	2
=	Proposta di riforma del CUN .....	3
=	Un colpo di spugna sulla presenza degli studenti negli organi collegiali .....	4
=	Approvato il nuovo Statuto dell'Università di Palermo .....	4
=	Avviso della Assemblea nazionale dei docenti che si terrà il 22 settembre 1995 a Roma .....	4

## DISEGNO DI LEGGE BIS DELLA RESTAURAZIONE ACCADEMICA FIRMATO SALVINI

Il 6 luglio scorso l'ineffabile professore-ministro Salvini ne ha fatta un'altra delle sue: ha consegnato ai componenti del comitato ristretto della Commissione Istruzione del Senato un suo nuovo disegno di legge sulla docenza universitaria sostenendo di avere "tradotto" quanto a suo avviso era emerso dalle riunioni dello stesso comitato ristretto. Subito dopo il presidente della Commissione ha diramato un comunicato per chiarire che il testo del disegno di legge non poteva "in alcun modo essere ascritto alla Commissione o al suo Comitato ristretto."

Avendo la Commissione Istruzione del Senato scelto di discutere in questa fase il disegno di legge Salvini nel "segreto" (non c'è verbalizzazione) del Comitato ristretto (un rappresentante per ogni gruppo parlamentare), può venire il sospetto (e il timore) che molti dei contenuti nel "Salvini bis" possano non essere del tutto estranei a quanto emerso dalla discussione fino ad ora avutasi nel Comitato.

Certamente il "Salvini bis" ha il dono della chiarezza; in un sol testo c'è tutta la controriforma della docenza universitaria che la lobby di potenti ordinari vuole da tempo.

Se il disegno di legge Salvini bis diventasse legge in un sol colpo l'università italiana farebbe un bel balzo indietro di almeno 30 anni reintroducendo il modello gerarchico che il movimento di lotta degli studenti e il movimento di lotta dei docenti democratici aveva scardinato.

Infatti il disegno di legge ripristina le figure del "professore vero" (l'ordinario), dell'assistente di ruolo (l'associato), dell'assistente a termine (collaboratori di didattica e di ricerca) e dell'assistente volontario (ricercatore onorario). E gli attuali ricercatori? Ad esaurimento.

Alla vecchia pietanza viene aggiunto il condimento "moderno", simil-americano, del doppio meccanismo concorsuale che sostanzialmente abolisce la valutazione nazionale come determinante ai fini della progressione di carriera e sposta nelle facoltà (che non hanno alcuna competenza) la decisione ultima e vera che determina la promozione. Le "liste di abilitazione" sono a numero chiuso e a termine.

Ripetiamo, il "doppio meccanismo" concorsuale è l'anticamera della più completa "autonomia" degli atenei: riduzione ulteriore del finanziamento pubblico, abolizione del valore legale del titolo di studio, abolizione completa dei ruoli nazionali per il personale docente e tecnico-amministrativo, la chiusura di intere università e di interi settori scientifico-disciplinari non "produttivi".

Altro ingrediente "moderno" è il numero chiuso generalizzato per l'iscrizione degli studenti.

Infine, la Conferenza dei Rettori sostituisce, anche formalmente, il CUN nel rapporto con il ministro.

Bisogna fermare, e presto, questo ministro che è strumento consapevole di un gruppo spregiudicato di baroni universitari che vuole chiudere definitivamente la partita che ha in gioco il pieno controllo delle carriere universitarie e delle risorse pubbliche per le università.

Occorre costringere alle dimissioni un ministro che senza alcun pudore difende a spada tratta il gruppo di potere di cui fa organicamente parte.

Per ottenere ciò occorre informare l'opinione pubblica (rompendo il controllo totale che i "grandi accademici" hanno dei mezzi di comunicazione), bisogna ottenere che il Parlamento smetta di dipendere dagli ordinari che contano ed è indispensabile coagulare un forte movimento di lotta di docenti e studenti a difesa dell'università pubblica e per rendere democratica la gestione locale e nazionale dell'università stessa.

## L'ORDINARIO-MINISTRO SALVINI HA CAMBIATO TOTALMENTE LA COMPOSIZIONE DEL CUN PREVISTA DALLA LEGGE OCCORRE UN INTERVENTO URGENTE DEL PARLAMENTO PER RIDEFINIRE LA COMPOSIZIONE DEL CUN

Il soave professore-ministro Salvini l'aveva dichiarato che "occorre evitare il rischio che il CUN sia egemonizzato da categorie sottoposte a pressioni e condizionamenti di vario genere." (dal resoconto della seduta del 4 aprile 1995 della Commissione Istruzione del Senato).

Detto fatto: nel prossimo CUN i docenti universitari saranno rappresentati da 22 ordinari, 10 associati e 6 ricercatori. Così quella che era la "riforma democratica" del CUN contenuta nell'art. 10 della Legge 341/90 secondo l'interpretazione del devastante ministro si è tradotta addirittura nel "superamento" della pari presenza di ordinari e associati nel CUN prevista dalla sua costituzione (1979) ad oggi.

Il CUN che Salvini vuole che si elegga non è quello voluto dalla legge e non è un organismo rappresentativo della comunità universitaria.

Il Parlamento ha il dovere di intervenire immediatamente per impedire che si consumi ancora una volta un atto di inaudita prepotenza da parte della lobby di potenti ordinari che vuole sbarazzarsi di qualsiasi controllo democratico nella gestione nazionale e locale dell'università.

Il 13 luglio 1995 il governo ha emanato un decreto-legge che contiene, tra l'altro, l'ennesima proroga dell'attuale CUN ((31 dicembre 1995) e interviene sulla rieleggibilità dei suoi componenti (art. 3 del decreto-legge). È necessario che il Parlamento, prima dell'elezione del prossimo CUN, intervenga in sede di conversione del decreto-legge per assicurare al mondo universitario un organismo democratico realmente rappresentativo di tutte le sue componenti.

A questo fine, riteniamo che il Parlamento debba fare propria la proposta elaborata mesi fa anche dall'Assemblea nazionale dei docenti universitari e che riportiamo più sotto.

Roma, 19 luglio 1995

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

### PROPOSTA DI RIFORMA DEL CUN

#### Art. 1 - Consiglio universitario nazionale

1. Il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.) è organo elettivo di rappresentanza e di autogoverno del sistema universitario italiano ed è garante della sua autonomia e del suo sviluppo; ha compiti di coordinamento delle autonomie delle singole sedi universitarie. Svolge funzioni consultive in ordine agli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, concernenti, in particolare:

- a) il piano di sviluppo dell'Università;
- b) la distribuzione delle risorse umane e finanziarie tra Università e tra aree scientifico-disciplinari;
- c) la definizione e l'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;
- d) gli Statuti ed i Regolamenti didattici di Ateneo, relativamente ai poteri di rinvio e di ricorso;
- e) la definizione dei settori scientifico-disciplinari;
- f) il reclutamento dei docenti: professori ordinari, professori associati e ricercatori.

Inoltre il C.U.N. può autonomamente esprimere opinioni e pareri sulle questioni riguardanti l'Università che può rivolgere direttamente al Parlamento ed al Ministro e fare conoscere al mondo universitario ed all'opinione pubblica.

Per la sua attività il C.U.N. può avvalersi di audizioni conoscitive e di consultazioni esterne.

Salvo che sul punto a) del precedente comma il parere del Consiglio è vincolante.

2. Il C.U.N. elegge il Presidente tra i suoi componenti ed è composto da:

a) trenta rappresentanti delle categorie dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori. I rappresentanti da eleggere sono suddivisi in non più di sei grandi aree scientifico-disciplinari individuate con decreto del Ministro su conforme parere del C.U.N.. Il numero dei rappresentanti da eleggere è suddiviso proporzionalmente al numero degli aventi diritto al voto di ogni area e ad ogni area va assicurata la rappresentanza di almeno tre rappresentanti. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. I professori ed i ricercatori appartenenti alla stessa area hanno elettorato attivo e passivo comune. Per ogni area gli eletti appartenenti ad una stessa categoria non possono essere più della metà con arrotondamento all'unità superiore.

b) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di Diploma;

In alternativa - b) otto studenti eletti dai rappresentanti elettivi della componente studentesca negli organi collegiali degli Atenei e degli organismi per il diritto allo studio;

c) otto membri eletti dal personale tecnico-amministrativo delle Università;

d) il Presidente della Conferenza nazionale dei Rettori.

3. L'organizzazione interna del C.U.N. è disciplinata da un regolamento interno approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

segue da pag. 2

4. Per le materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il C.U.N. si avvale di Comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, N. 382. Ogni Comitato consultivo è composto da undici membri eletti dai professori e dai ricercatori dei corrispondenti gruppi di discipline. Ogni Comitato elegge il Presidente tra i suoi componenti. Per la ripartizione del 40% dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica, i suddetti Comitati esprimono parere vincolante. Il C.U.N. può inoltre demandare ai suddetti Comitati l'esercizio delle proprie attribuzioni per casi specifici rilevanti che interessino le singole aree scientifico-disciplinari. Il C.U.N. demanda in ogni caso ai suddetti Comitati le sue attribuzioni concernenti equipollenze e riconoscimento dei titoli, abilitazione all'esercizio delle professioni, finanziamenti ai progetti di ricerca scientifica di interesse nazionale, designazioni per la composizione delle Commissioni di concorso e per i giudizi di conferma. Nel demandare l'esercizio delle proprie attribuzioni ai suddetti Comitati, il C.U.N. stabilisce i criteri generali a cui essi devono attenersi.

5. Il Ministro indice, a cadenza almeno annuale, conferenze tra il C.U.N. e la Conferenza dei Rettori, al fine di approfondire questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento degli Atenei.

6. Con regolamento del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono disciplinate le modalità di elezione dei componenti del C.U.N..

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il C.U.N. elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal Presidente che la presiede, da due professori ordinari, due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il Presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal membro più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

9. La Corte si riunisce con la partecipazione del Presidente e dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti di professori ordinari; con la partecipazione del Presidente e dei soli professori associati nel caso che si proceda nei confronti di professori associati; con la partecipazione del Presidente e dei soli ricercatori nel caso che si proceda nei confronti di ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'Università interessata designato dal Rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, N. 31 è abrogato.

#### Art. 2 - Norme transitorie ed abrogative

1. Le elezioni per il rinnovo del C.U.N. secondo le disposizioni del presente decreto devono essere indette entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Fino all'elezione del nuovo Consiglio, il CUN, i Comitati e la Corte di disciplina continuano a svolgere le proprie funzioni nell'attuale composizione; sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai predetti organi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:

a) l'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, N. 341;

b) l'articolo 14 della legge 9 dicembre 1985, N. 705.

c) Sono trasferiti al C.U.N. i compiti attribuiti all'Osservatorio dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, N. 537.

Anche questo numero di

#### UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

è stato inviato anche a tutti coloro che, avendo nel passato dato almeno una volta un contributo per ricevere l'Agenzia per un anno, non l'hanno fatto recentemente. Questo sforzo economico è stato fatto per consentire una più ampia diffusione delle posizioni dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari in questa fase particolarmente delicata per l'università italiana. Si invitano tutti a dare un contributo per ricevere l'Agenzia (v. riquadro successivo).

Questo numero di

#### UNIVERSITÀ DEMOCRATICA

è stato inviato ai membri della Commissione Istruzione del Senato e della Commissione Cultura della Camera, ai gruppi parlamentari, al ministero, ai membri del CUN, ai rettori, ai presidi, ai partiti, alle associazioni e ai sindacati universitari, ai quotidiani, ai settimanali, alle agenzie stampa, e a coloro che hanno inviato uno specifico contributo per ricevere l'Agenzia.

Chi desidera ricevere per un anno "Università Democratica" deve inviare uno specifico contributo (almeno 30.000 lire), con assegno non trasferibile o vaglia postale, intestato a Nunzio Miraglia c/o Dipartimento di Ingegneria Strutturale - Viale delle Scienze - 90128 Palermo = Tel. 091 599833 - 6568417 = Fax 091 6568407.

## UN COLPO DI SPUGNA DEL GOVERNO SU UNA NORMA APPENA APPROVATA DAL PARLAMENTO CHE, UNA VOLTA TANTO, NON HA UBBIDITO ALLA LOBBY DI POTENTI PROFESSORI UNIVERSITARI

Il 21 giugno 1995 il Parlamento ha approvato una norma che assicura negli organi collegiali delle università "la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento" (art. 6, comma 1, della legge).

Per la prima volta gli studenti sono stati considerati come soggetti nella gestione degli atenei in tutti gli organi decisionali (senato accademico, consiglio di amministrazione, consigli di facoltà e di corso di laurea).

Su tale norma, al Senato e alla Camera, in commissione e in aula, nessun Parlamentare ha espresso alcuna opposizione, anzi Parlamentari di Alleanza nazionale, di Forza Italia e di Rifondazione comunista hanno presentato emendamenti per elevare al 20 per cento la rappresentanza degli studenti. Non ha espresso alcun dissenso nemmeno il ministro Salvini che ha partecipato a tutte le fasi di discussione della legge.

Molti rettori e presidi sono subito insorti contro questa norma: l'accademia che conta considera la presenza consistente di "estranei" (gli studenti) nei senati accademici e nei consigli di facoltà equivalente alla fine di una università concepita come "cosa loro".

Il Parlamento ha avuto il torto di non difendere, una volta tanto, gli interessi corporativi peggiori dell'accademia universitaria.

Ma a mettere le cose a posto ci ha pensato il professore-ministro Salvini che appena 20 giorni dopo l'approvazione della legge ha fatto emanare un decreto-legge che contiene una "interpretazione autentica" [sic!] della suddetta norma: per organi collegiali si devono intendere il solo consiglio di amministrazione! Si tratta di una aberrazione istituzionale: una norma di legge approvata dal Parlamento e non contestata da alcun Parlamentare viene subito dopo cancellata dal governo.

Insomma la lobby di potenti professori universitari ha voluto dare una dimostrazione di prepotenza e di arroganza. Un vero e proprio golpe che non ha precedenti e che la dice lunga sullo stato di salute del nostro sistema democratico. In un Paese normale tutto ciò porterebbe all'immediata richiesta di dimissione almeno del ministro "competente".

Di fronte a questa gravissima situazione non rimane che augurarsi che al più presto si sviluppi nelle università un forte movimento di studenti e docenti a difesa di una università pubblica e democratica.

E da parte loro, cosa faranno i Deputati e i Senatori che si sono visti cancellare con un "colpo di spugna" una norma da essi appena approvata?

17 luglio 1995

L'Esecutivo dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari

=====

UNA INTERROGAZIONE AL SENATO. Il documento sopra riportato è stato inviato alla stampa e a tutti i gruppi parlamentari. Il 19 luglio 1995 i senatori Bevilacqua, Battaglia, Presti, Vevante Scioletti, di An, hanno presentato una interrogazione parlamentare riprendendo le considerazioni del documento, giudicando quella del ministro "una interpretazione assolutamente personale e comunque lesiva della volontà del Parlamento", chiedendogli infine "di intervenire opportunamente al fine di rimuovere tale 'obbrobrio' giuridico."

=====

## APPROVATO IL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO

Il 14 luglio 1995 il Senato Accademico Integrato ha approvato nel suo complesso il nuovo Statuto dell'Ateneo. Hanno votato a favore 55 componenti del SAI, si sono astenuti in 15, contrari nessuno. Il contenuto più qualificante del nuovo Statuto dell'Università di Palermo è certamente la composizione del nuovo senato accademico che è composto da:

- a) il rettore che lo presiede;
- b) il pro-rettore vicario che partecipa con voto consultivo;
- c) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario più alto in grado;
- d) un rappresentante per ciascuna Facoltà eletto dal rispettivo Consiglio;
- e) tre rappresentanti dei docenti [ordinari, associati e ricercatori] per ciascuno dei sei settori culturali derivanti dal raggruppamento delle aree scientifico-disciplinari elencate nella tabella allegata. I rappresentanti di ogni settore vengono eletti dai docenti dei rispettivi settori. Gli eletti non possono essere tutti e tre della stessa fascia;
- f) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in numero di otto eletti dal personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;
- g) rappresentanti degli studenti in numero di otto eletti dagli studenti dell'ateneo."

Contro l'approvazione dello Statuto si sono mobilitati tutti coloro che hanno forti e concreti interessi alla conservazione dell'attuale organizzazione del potere accademico. Alla fine a votare contro lo Statuto si è ritrovato, in sede di votazione del prescritto parere del Consiglio di amministrazione, solo l'associato eletto nel Consiglio di amministrazione quale candidato del CIPUR (un sindacato di associati corporativi) che ha rilevato "il carattere meramente ideologico, demagogico, corporativo che, a suo avviso, informa tale testo [del nuovo Statuto]". Più realista del re!

=====

**VENERDI 22 SETTEMBRE 1995 alle 10 a ROMA a Geologia**  
**ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DOCENTI UNIVERSITARI**

=====